

Sentenza n. 173 del 2006 - organizzazione sanitaria

In attuazione della quattordicesima disposizione transitoria della Costituzione, che prevede la conservazione dell'*Ordine* Mauriziano di Torino, il d.l. 277/2004, convertito dalla l. 4/2005, ha istituito due distinti soggetti: l'*Ente* Ordine Mauriziano, ente ospedaliero articolato in due specifici presidi ospedalieri e destinato a confluire nell'ordinamento sanitario della Regione Piemonte; e la *Fondazione* Ordine Mauriziano, cui è trasferita la titolarità e la gestione del restante, variegato patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ordine medesimo.

Oggetto di contestazione è la legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39, che recepisce l'Ente nell'ordinamento regionale sotto forma di Azienda sanitaria ospedaliera e che al contempo attribuisce definitivamente a titolo gratuito alle ASL del territorio altri presidi ospedalieri dell'Ordine, non rientranti formalmente fra quelli in cui è articolato l'Ente.

Secondo l'Avvocatura erariale la norma impugnata (art. 4, comma 1 della legge regionale) eccede l'ambito delle competenze regionali poiché attribuisce a titolo non oneroso alle Aziende sanitarie locali beni immobili appartenenti non all'Ente ma alla Fondazione, ossia ad un soggetto estraneo all'ordinamento regionale; la disposizione ablatoria violerebbe pertanto l'art. 42, Cost., ledendo l'autonomia patrimoniale della Fondazione senza indennizzo e senza le garanzie del procedimento espropriativo; l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., incidendo nella materia dell'ordinamento civile, di esclusiva competenza statale; nonché il principio costituzionale di leale collaborazione, per contrasto col protocollo d'intesa Regione - Ordine Mauriziano con cui la Regione si impegnava ad assumere in conduzione o ad acquistare a titolo oneroso gli immobili in oggetto.

La Regione Piemonte rileva come la normativa statale abbia inteso separare, con una operazione assai discutibile, le attività sanitarie, rimaste in capo all'Ente, da tutte le altre, passate alla Fondazione; tuttavia lo Stato avrebbe erroneamente ommesso di considerare tra i beni inerenti all'attività sanitaria anche i presidi ospedalieri di Lanzo Torinese e Valenza, presidi che, nonostante questa omissione, sarebbero rimasti nella proprietà dell'Ente in quanto funzionalmente collegati all'attività sanitaria, di pertinenza dell'Ente stesso.

La tesi regionale è respinta dalla Corte per la decisiva ragione che lo Stato ha trasferito alla Fondazione l'intero patrimonio dell'Ordine, con la sola esclusione dei due presidi ospedalieri indicati esplicitamente dal d.l. 277/2004; secondo il giudice costituzionale è quindi indubbio che la titolarità degli immobili sedi degli altri presidi dell'Ordine appartenga alla Fondazione, "non consentendo l'inequivoco dato testale alcuna diversa interpretazione della disciplina statale".

Il diretto trasferimento di beni da una persona giuridica estranea all'ordinamento sanitario regionale ad una Azienda sanitaria locale colpisce indebitamente il patrimonio della persona stessa violando la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile; la conseguenza non può quindi essere altro che la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata.

